

## COMMISSIONE VIII

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

73.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMANATO

## INDICE

	PAG.		PAG.
		ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1105
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):		<b>Disegno di legge</b> ( <i>Rinvio della discussione</i> ):	
BORGHI ed altri: Norme integrative della legge 25 maggio 1962, n. 545, concernenti i concorsi a preside (832) . . . . .	1102	Indennità da corrispondere al personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica durante il periodo degli esami di maturità, di qualifica negli istituti professionali e di licenza nella scuola media ( <i>Già modificato dalla VIII Commissione della Camera e nuovamente modificato dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ) (2476-B) . . . . .	1106
PRESIDENTE . . . . .	1102, 1103	PRESIDENTE . . . . .	1106
BARDOTTI . . . . .	1102	<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
GIORDANO, <i>Relatore</i> . . . . .	1102	LEZZI e senatori ABENANTE ed altri: Provvedimenti per le ville Vesuviane del XVIII secolo ( <i>Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ) (2285-B) . . . . .	1106
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1102, 1103	PRESIDENTE . . . . .	1106, 1108
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		BERTÈ, <i>Relatore</i> . . . . .	1106
VEDOVATO: Modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (2399) . . . . .	1103	BIASINI . . . . .	1108
PRESIDENTE . . . . .	1103	GIOMO . . . . .	1108
FUSARO, <i>Relatore</i> . . . . .	1103	LOPERFIDO . . . . .	1108
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1108
Concessione di un contributo annuo a favore dell'università di Roma per il funzionamento della scuola di perfezionamento in studi europei presso la facoltà di economia e commercio (3056) . . . . .	1103	<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1103, 1104, 1105, 1106	PRESIDENTE . . . . .	1114
BERTÈ, <i>Relatore</i> . . . . .	1104		
GIANNANTONI . . . . .	1104, 1105		

La seduta comincia alle 9,55.

DALL'ARMELLINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione della proposta di legge Borghi ed altri: Norme integrative della legge 25 maggio 1962, n. 545, concernente i concorsi a preside (832).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Borghi ed altri: « Norme integrative della legge 25 maggio 1962, n. 545, concernente i concorsi a preside ».

Come i colleghi ricorderanno, nel corso della precedente seduta avevamo esaurito la discussione sul provvedimento, ed il Sottosegretario Rosati si era assunto l'impegno di elaborare un testo definitivo per l'articolo 1.

Prego l'onorevole Giordano di volersi sostituire al relatore, onorevole Racchetti, assente perché indisposto.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chiedo scusa alla Commissione, ma soltanto ieri sera sono stato informato della situazione, e non ho trovato alcun testo preparato dall'onorevole Rosati.

BARDOTTI. Il testo della proposta di legge è superato, in quanto essendo essa stata presentata nel 1969, è antecedente ai decreti-legge dell'anno scorso che hanno modificato la valutazione, portandola alla stessa stregua della scuola secondaria.

GIORDANO, *Relatore*. Mancando il Sottosegretario Rosati, che si era personalmente assunto l'impegno dell'elaborazione del nuovo testo dell'articolo 1, rischiamo di non poter concludere niente, proprio come temevamo.

Una soluzione però forse potremmo trovarla: possiamo inviare al Senato l'articolo 1 con una dizione molto semplice, cui il Sottosegretario Rosati potrà apportare, in quella sede, i perfezionamenti che riterrà opportuni. Il testo dell'articolo 1 potrebbe essere del seguente tenore:

'' Ai fini del computo dell'anzianità prescritta per l'ammissione ai concorsi a preside, è riconosciuto il servizio di ruolo prestato nella scuola elementare statale ''.

In fondo è questo il nocciolo della questione, è questo il punto che deve essere chiarito. Facendo così, potremmo licenziare dalla Camera il provvedimento.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le obiezioni superate dal sottosegretario Rosati (e forse ritirate in seguito alla discussione) che vorrei richiamare erano queste: che in questa legge si viene meno al principio che il servizio prestato ai fini del concorso a preside sia riconosciuto, se prestato comunque in una scuola dello stesso tipo di quella per la quale si sostiene il concorso, nella presunzione che non occorra un generico contatto con i problemi della scuola, ma un diretto contatto con la scuola che si aspira a dirigere. Quindi il riconoscimento del servizio prestato in una scuola elementare non pare in accordo con questo principio.

L'altra obiezione era che si verrebbe a creare una disparità di trattamento fra varie categorie di personale. Infatti, mentre il servizio prestato nella scuola elementare è riconosciuto per metà ai fini della progressione di carriera, questo sarebbe nella stessa misura riconosciuto per il concorso a preside. Lo stesso non avverrebbe per il servizio prestato nella scuola di secondo grado e lo stesso dicasi per gli assistenti universitari e gli istituti di convitti nazionali.

BARDOTTI. La valutazione alla metà era fissata dalla legge del 1952, ma dallo scorso anno il servizio prestato presso le scuole elementari vale come quello prestato presso le scuole secondarie ai fini della carriera, e qui si vuole estendere il valore dell'anzianità ai fini del concorso.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è altrettanto qualificante il servizio prestato presso le scuole elementari, ma se queste obiezioni sono state superate in discussione non insisto.

GIORDANO, *Relatore*. Se il sottosegretario si era solo riservata una formulazione più accettabile, ritengo che l'emendamento di cui ho dato lettura sia idoneo.

PRESIDENTE. L'onorevole Giordano ha presentato dunque il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*  
« Ai fini del computo dell'anzianità prescritta per l'ammissione ai concorsi a presi-

de è riconosciuto il servizio di ruolo prestato nella scuola elementare statale ».

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nella formulazione proposta dal relatore ed accettata dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

#### ART. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo sono estese ai concorrenti che sono stati inclusi con riserva, nella graduatoria di merito del concorso a 1.000 posti di preside di scuola media, bandito con decreto ministeriale 13 settembre 1965.

L'onorevole Giordano ne propone la soppressione.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole alla soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 2.

(È respinto).

L'articolo 2 pertanto si intende soppresso.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge Vedovato: Modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (2399).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Vedovato: « Modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

L'onorevole Fusaro ha facoltà di svolgere la relazione.

FUSARO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta oggi al nostro esame ha lo scopo di modificare l'articolo 53 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore in riferimento, e direi in analogia, con le modifiche apportate all'articolo 51 dello

stesso testo, ed all'articolo 130 del Regolamento generale universitario. Detti articoli sono stati modificati con l'articolo 9-bis della legge del 22 dicembre 1969, n. 952, il quale ha elevato a 20 milioni i limiti della spesa fissati dall'articolo 51, ed a 100 milioni i limiti di spesa per i progetti di lavori di cui all'articolo 130.

Nessuna variante è stata invece predisposta per l'articolo 53 del predetto testo unico, laddove è stabilito che il direttore di istituto scientifico non possa disporre (sui fondi assegnati al proprio istituto) spese che in una sola volta superino le 600 mila o le 300 mila lire annue, senza l'approvazione del consiglio di amministrazione.

La proposta al nostro esame ha pertanto il compito di ovviare agli inconvenienti derivanti dal limite di spesa, di evitare che i Consigli di amministrazione si riuniscano per problemi di scarsa entità, e di armonizzare l'articolo 53 con i già modificati articoli 51 e 130.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Fusaro, e dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

#### ARTICOLO UNICO.

I limiti di spesa fissati dall'articolo 53 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono rispettivamente elevati a lire 4 milioni ed a lire 2 milioni.

Trattandosi di un articolo unico, al quale non sono proposti emendamenti, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo annuo a favore dell'università di Roma per il funzionamento della scuola di perfezionamento in studi europei presso la facoltà di economia e commercio (3056).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo a favore della università di Roma per il funzionamento della scuola di perfezionamento in studi europei presso la facoltà di economia e commercio ».

Comunico che ci è giunto il parere favorevole della Commissione bilancio. Esso è del seguente tenore: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione

che l'articolo 2 del disegno di legge risulti così modificato: all'onere di lire 60 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1971, si provvede, quanto a lire 30 milioni, a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, e quanto a lire 30 milioni, mediante riduzione degli stanziamenti del corrispondente capitolo 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1971 ».

L'onorevole Berté ha facoltà di svolgere la relazione.

**BERTÉ, Relatore.** Presso la facoltà di economia e commercio della università di Roma esiste, da quasi 10 anni, una scuola di perfezionamento in studi europei, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 1163.

Si tratta di una scuola post-universitaria i cui corsi hanno la durata di due anni, e che dopo una prova finale rilascia un diploma di perfezionamento. Gli scopi che tale scuola si propone possono essere classificati in due tipi: innanzi tutto la formazione ed il perfezionamento di studiosi della problematica di tutti i settori inerenti ai problemi dell'integrazione comunitaria e delle relazioni internazionali; il secondo tipo di finalità è invece quello di far nascere l'interesse nei confronti degli studi europei in tutte le categorie di cittadini italiani.

Sotto questo profilo, direi anzi che la scuola in questione rappresenta una specie di ponte tra il mondo dello studio e quello della pratica, compiendo veramente un notevole sforzo di sintesi.

Risulta anche che diversi enti, sia pubblici che privati, hanno fatto partecipare ai corsi di questa scuola post-universitaria i loro funzionari e dipendenti: ad essa si sono iscritti numerosi liberi professionisti del settore economico-finanziario.

È intenzione della scuola migliorare se stessa e dare anche vita ad iniziative complementari, soprattutto intensificando un costante rapporto con gli organismi internazionali, migliorando sotto tutti i profili una rivista che essa già pubblica, e assegnando delle borse di studio.

Risulta anche che la scuola in questione sia l'unica del genere in Europa, e che l'ammirazione nei suoi confronti sia generale.

Per tutti questi motivi il Relatore invita la Commissione ad esprimere parere favorevole, naturalmente tenendo conto delle condizioni poste dalla Commissione bilancio.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**GIANNANTONI.** Signor Presidente, il mio gruppo esprime parere negativo su questo disegno di legge per vari ordini di motivi.

Il primo è relativo in generale all'esito che la scuola di perfezionamento a livello europeo potrà avere a seguito della riforma universitaria. Si parla di scuole organizzate direttamente dai dipartimenti e in effetti questo aumento di contributi avrebbe un esito incerto nella riorganizzazione della facoltà.

In secondo luogo, un'osservazione di carattere più specifico: le scuole di perfezionamento sono organizzate dalle facoltà per perfezionare i laureati in alcuni corsi di studio e dovrebbero essere in teoria autofinanziati dalle tasse pagate dagli studenti. Nella università di Roma si era creata una situazione curiosa e grave perché le tasse agli studenti sono state fatte pagare ed i corsi di perfezionamento e specializzazione — eccetto che nella facoltà di medicina — non sono stati tenuti, perché mancavano docenti, aule ed attrezzature; ma non sono stati rimborsati i soldi agli studenti e anzi in alcune facoltà è stata presa la decisione di non tenere più corsi di perfezionamento. Quindi, da questo punto di vista il favore che faremmo approvando il disegno di legge appare piuttosto strano, se volessimo entrare nel merito delle scuole di perfezionamento che esistono nelle università italiane meritevoli di un contributo annuo. Non voglio dire che questa non vi rientrerebbe, ma altre non meriterebbero meno.

Infine, non vedo perché lo Stato debba fare eccezione per questa scuola finanziandola con 30 milioni quando dovrebbe spettare alle facoltà o all'università il reperimento dei fondi per farla funzionare, se effettivamente programmi e finalità della scuola meritano questo finanziamento.

Quindi, sia per la situazione legislativa generale in base alla discussione sulla riforma universitaria, sia per il riferimento specifico, a questa scuola di perfezionamento che sarebbe l'unica ad avere un contributo statale consistente annuo, poiché in base alla relazione non siamo in condizioni di valutare in concreto la giustificazione di questo contributo esprimo il nostro parere contrario.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**BERTÉ, Relatore.** Circa la situazione generale delle scuole di perfezionamento e circa

il fatto che i corsi non sono stati tenuti pur avendo gli studenti pagato le tasse, il Governo potrà dirci qualcosa, ma il relatore ritiene che, indipendentemente da questa problematica generale, ci troviamo di fronte ad una realtà esistente da dieci anni e che sotto il profilo dell'interesse culturale e operativo si può ritenere un fatto di natura particolare perché investe il perfezionamento in ordine alla problematica di tutti gli studi europei. Non mi pare quindi che si possa fermare ciò che funziona e ha particolare interesse.

Quindi, senza dare una risposta sul problema generale perché non sono in grado, nella fattispecie insisto nel parere favorevole invitando in questo senso ad esprimersi la Commissione.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, in ordine alle osservazioni generali dell'onorevole Giannantoni circa il fatto che non sappiamo bene quale fine avranno queste scuole di perfezionamento che la legge di riforma prevede di trasferire in corsi di perfezionamento organizzati direttamente dai dipartimenti e non attraverso strutture particolari, mi pare che un'attività di questo genere, comunque organizzata, comporti delle spese. Quindi, se riconosciamo oggi l'utilità del mantenimento di questo tipo di corsi, organizzato attraverso una scuola di perfezionamento o a cura dei dipartimenti, che comporta comunque delle spese, è giusto provvedervi se le riteniamo necessarie ed opportune.

È chiaro che entrando in funzione la riforma anche questa scuola andrà innanzi sotto forma di istituzione diversa, ma con la medesima sostanza di insegnamento e di impegno finanziario che sarà trasferito ai dipartimenti che se ne occuperanno.

Per quanto riguarda la situazione di certi corsi di perfezionamento è indubbio che non sono organizzati dalle facoltà, ma in generale in questi casi le iscrizioni sono respinte. Si rientra nell'ambito dell'economia universitaria su cui il Ministero non può intervenire, salvo ad essere interessato direttamente dai danneggiati.

Nell'ambito della scuola, il relatore ha segnalato l'importanza e l'utilità di questo corso ed insisto nel sostenere il disegno di legge.

Si può dire: fissiamo un criterio per dare i contributi solo a chi li merita. Il Governo ha già detto che è pronto ad affrontare una discussione sull'argomento e sulla previsione

di strumenti nuovi per armonizzare le decisioni relative a queste concessioni di contributi. Nel caso particolare mi pare che la funzione del contributo risponda ad una linea generale già accettata dal Parlamento: cioè al criterio di riconoscere l'importanza di questi studi europei. Riconoscimento che è stato fatto più volte nelle sedi più diverse e che in Parlamento è stato particolarmente concretato nella concessione di un contributo all'altra scuola di studi europei con sede a Bologna.

Quindi il Parlamento ha già riconosciuto che nella miriade di scuole di perfezionamento esistenti in Italia quelle che si occupano di problemi europei nel momento attuale meritano particolare riconoscimento ed attenzione. Anche sotto questo profilo ritengo dunque che la concessione del contributo sia giustificata.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

#### ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 30.000.000 con decorrenza dall'anno 1970 a favore dell'università di Roma per il funzionamento della Scuola di perfezionamento in studi europei presso la facoltà di economia e commercio.

GIANNANTONI. Io vorrei capir bene la genesi di queste erogazioni, giacché abbiamo all'università una situazione per cui vi sono istituti con 20 o 25 insegnamenti e 4 o 5 mila studenti ma che tuttavia hanno un bilancio di 8 milioni annui. Ora decidiamo di dare 60 milioni a questa scuola di perfezionamento e poi 30 milioni ogni anno. Ora non discuto sull'importanza degli studi europei, però devo aggiungere anche che non è vero che tale tipo di studi si svolge soltanto nella scuola in questione, e che i rapporti culturali e politici con l'Europa non trovano eco nell'attività didattica; soprattutto poi mi sembra strano che al contributo debba provvedere una legge dello Stato, quando si sarebbe potuto risolvere la questione molto più sbrigativamente.

Non riesco quindi a capire cosa si nasconde dietro l'erogazione di questi fondi, e la cosa mi preoccupa. Abbiamo un'università disastrosa con un bilancio irrisorio e, mentre non riusciamo ad ottenere fondi dallo Stato accampando le più motivate ragioni, troviamo subito il modo di ottenere 30 milioni all'anno per la scuola di studi europei, che non nego sia importante, ma non certo più di altre scuole similari.

Vorrei pertanto che il relatore ed il rappresentante del Governo mi dicessero com'è nato questo provvedimento, e perché.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura nel testo suggerito dalla Commissione bilancio:

ART. 2.

All'onere di lire 60 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno 1971 si provvede, quanto a lire 30 milioni, a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, e quanto a lire 30 milioni, mediante riduzione degli stanziamenti del corrispondente capitolo 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Indennità da corrispondere al personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica durante il periodo degli esami di maturità, di qualifica negli istituti professionali e di licenza nella scuola media (Già modificato dalVIII Commissione della Camera e nuovamente modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2476-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità da corrispondere al personale non insegnante degli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica durante il periodo degli esami di maturità, di qualifica negli istituti professionali e di licenza nella scuola media ».

Comunico che, non essendoci pervenuto il parere della V Commissione, dobbiamo rinviare la discussione sul provvedimento ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Discussione della proposta di legge Lezzi e senatori Abenante ed altri: Provvedimenti per le Ville Vesuviane del XVIII secolo (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2285-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Lezzi e dei senatori Abenante, Papa, Chiaromonte, Fermariello, Romano, Catalano e Lugnano: « Provvedimenti per le Ville vesuviane del XVIII secolo ».

La proposta, approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 20 maggio 1970, è stata modificata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 aprile 1971.

L'onorevole Bertè ha facoltà di illustrare le modifiche apportate dal Senato.

BERTÈ, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Senato ha elaborato un articolato molto diverso da quello a suo tempo da noi approvato: un articolato, che, essendo più analitico, è ispirato ad una maggiore regolamentazione della legge.

Nell'accingermi ad illustrare alla Commissione le principali modifiche apportate, dichiaro di aderire al testo che ci viene trasmesso.

All'articolo 1, mentre noi prevedevamo, per il restauro e per la valorizzazione delle ville vesuviane, la costituzione di un consorzio tra lo Stato e l'amministrazione provinciale di Napoli, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, il Senato propone un consorzio tra lo Stato, la regione campana, la provincia di Napoli ed i comuni di Napoli, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco. L'articolo, nel testo del Senato, elenca poi chi può ancora, dietro richiesta, far parte del consorzio e specifica infine che il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, e ne indica la sede.

L'articolo 2 del testo da noi approvato, stabiliva, quale scopo del consorzio quello di provvedere al consolidamento, al restauro nonché alla migliore utilizzazione delle ville. L'articolo 2, nel testo del Senato, amplia e chiarifica i compiti dell'Ente, il quale deve provvedere alle opere di restauro e di consolidamento, all'acquisto o all'espropriazione di ville; alla valorizzazione di tutto il patrimonio artistico ed alla destinazione delle ville; ai lavori di pronto intervento; a studi e a pubblicazioni. Tutto ciò in concorso con il proprietario o, quando necessario, in sua sostituzione.

Il Senato ha poi inserito tutta una serie di nuovi articoli, che vanno dal 3 al 13. L'articolo 3 elenca quali sono gli organi dell'Ente. L'articolo 4 stabilisce da chi deve essere eletto il presidente dell'Ente e ne indica i compiti. L'articolo 5 elenca i componenti del consiglio di amministrazione. L'articolo 6 stabilisce quando il consiglio di amministrazione deve essere convocato e le condizioni necessarie perché esso possa deliberare. L'articolo 7 elenca le materie sulle quali il consiglio di amministrazione deve deliberare; stabilisce inoltre la durata dell'esercizio finanziario dell'Ente e che il suo bilancio di previsione ed il conto consuntivo devono essere sottoposti all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione, che provvede di concerto con il Ministro del tesoro. L'articolo 8 stabilisce da chi deve essere composto il comitato esecutivo, nonché i compiti che ad esso spettano. L'articolo 9 stabilisce la composizione del collegio dei revisori, nonché i suoi compiti. L'articolo 10 stabilisce il tempo della durata in carica del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione, e dei membri del collegio dei revisori. L'articolo 11 stabilisce quali dovranno essere le entrate dell'Ente. L'articolo 12 elenca per quali usi debbano essere impiegati i fondi a disposizione dell'Ente e stabilisce alcune percentuali massime di spesa. Interessante l'articolo 13 proposto dal Senato: in esso si afferma che entro 30 giorni dalla costituzione il consiglio di amministrazione deve provvedere alla nomina di una commissione per la ricognizione delle Ville vesuviane del XVIII secolo, avente lo scopo di rilevare le condizioni di ciascuna, di compilare l'elenco di quelle suscettibili di restauro e di indicare i lavori necessari alle relative opere.

Come gli onorevoli colleghi possono vedere, l'articolo 13 prevede che di questa commissione siano chiamati a fare parte anche l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, un professore dell'università di Napoli, un ingegnere ed un architetto particolarmente esperti in materia. La commissione deve concludere i lavori entro sei mesi dalla propria costituzione. Altri elementi risultano chiari dalla lettura del testo.

L'articolo 14 riprende i temi contenuti nell'articolo 3 del testo da noi approvato. Vi è una aggiunta interessante in base alla quale il consorzio può stipulare con il proprietario che provveda ai lavori, mutui ipotecari con piani di ammortamento non inferiori a 5 anni, per impedire il deterioramento. Vorrei sottoporre all'attenzione degli onorevoli commissari il quarto comma dell'articolo 14 che pre-

vede che in caso di condizioni economiche particolarmente disagiate del proprietario, il consorzio possa concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito in misura non superiore al 20 per cento della somma capitale.

L'articolo 4 da noi approvato è stato soppresso.

A proposito dei crediti derivanti dall'attuazione delle opere il consorzio può iscrivere ipoteca sul monumento, come prevede l'articolo 15. Quando l'immobile non sia di valore sufficiente a garantire il credito o si tratti di monumento di eccezionale interesse artistico-storico, il consorzio può deliberare l'acquisto o stabilire di promuoverne l'espropriazione.

È poi da rilevare che l'articolo 16 stabilisce fra l'altro che gli immobili compresi nell'elenco di cui all'articolo 13 sono esenti dalle imposte sui terreni e sui fabbricati sino al 31 dicembre 1980. Le iscrizioni ipotecarie sono soggette ad imposta fissa.

Richiamo l'attenzione sull'articolo 17 che stabilisce che qualora i lavori di restauro e di consolidamento richiedano il rilascio degli immobili, tutti i contratti di locazione in corso possono essere risolti. Al secondo comma lo stesso articolo stabilisce che agli occupanti delle ville costretti al rilascio degli appartamenti l'Ente dovrà assicurare idoneo alloggio attraverso istituti di edilizia economica e popolare o attraverso altre provvidenze d'intesa con le amministrazioni comunali. Anche i contratti agrari riguardanti i terreni, verranno risolti in caso di esigenza per i lavori sopra indicati.

Per l'articolo 18 l'Ente è autorizzato a contrarre mutui con istituti di credito per un ammontare annuo complessivo delle quote di ammortamento non superiore al 25 per cento del contributo statale.

I parchi e i giardini, per il cui ripristino siano stati concessi contributi, dovranno essere aperti al pubblico.

Una considerazione merita l'articolo 20 che, diversamente da quanto affermava l'articolo 8 del testo da noi approvato, prevede la concessione di un contributo statale di un miliardo, in ragione di 100 milioni per ciascun anno finanziario dal 1971 al 1980, da iscriversi in apposito capitolo degli stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Il relatore, dovendo esprimere un giudizio sulle modifiche apportate dal Senato, ritiene che il testo così come viene sottoposto al nostro secondo esame regolamenta la materia in un modo che forse appare troppo analitico e rigido; la nostra impostazione, in prima

lettura, era stata diversa in quanto si limitava ad indicare all'Ente dei traguardi e i fondamentali modi operativi; qui siamo di fronte ad un articolato che può dare maggiori assicurazioni di efficienza ed indica tempi e traguardi più precisi e per questo aspetto può essere positivo. Quindi, pur esprimendo qualche riserva su un modo di legiferare tanto regolamentatore, poiché le innovazioni appaiono sostanzialmente positive invito la Commissione ad approvare il testo trasmesso dal Senato.

LOPERFIDO. A nome del nostro gruppo faccio mie le osservazioni finali del relatore. In effetti il provvedimento di legge, quando fu adottato in sede referente ed in sede legislativa dalla nostra Commissione, presentava dei caratteri di estrema semplicità che consentivano all'Ente, che si voleva seguisse i binari tracciati per il restauro delle Ville venete, di svolgere un'attività autonoma di intervento, di ricerca, di studio, di iniziative molto larga. Il Senato, a fin di bene, ha inteso apportare ulteriori modificazioni in modo più dettagliato e regolamentare; il che può essere un bene ma può, invece, costituire, nella effettiva capacità di svolgimento, di intervento, di progettazione di opere di salvaguardia e di restauro, di valutazione e di incremento, un motivo di pratico appesantimento, come molte esperienze ci dimostrano in proposito.

Ma quanto propone il Senato non credo che debba essere rimesso in discussione dalla nostra Commissione perché, in questa specifica materia che rientra nel quadro generale di politica legislativa in tema di salvaguardia, incremento e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e culturale, ritengo che commetteremmo un errore se volessimo risemplificare la materia entrando in grave conflittualità con l'altro ramo del Parlamento, e non credo che ne usciremmo bene. Pertanto, pur facendo mie le osservazioni conclusive del relatore, a nome del gruppo cui appartengo dichiaro che voteremo a favore del provvedimento.

GIOMO. Anche a me pare che la proposta di legge nel testo rimessoci dal Senato, come giustamente hanno rilevato il relatore e l'onorevole collega che mi ha preceduto, sia appesantita. La formulazione da noi approvata era più snella e meno impegnativa dal punto di vista burocratico.

Ritengo comunque che, giunti a questo punto, il non approvare la proposta o modificarla per farla tornare al Senato tornerebbe a svantaggio dell'iniziativa, che resta valida.

Quindi, pur con queste riserve sulle modifiche, che spero in altri casi non siano apportate perché ci porrebbero in perplessità di fronte ad una legislazione così faraonica, annuncio il nostro voto favorevole.

BIASINI. Preannuncio il voto favorevole del partito repubblicano alla proposta di legge, condividendo però le riserve espresse dai colleghi Giomo e Loperfido. Auspichiamo altresì che la tutela dei beni artistici possa godere, entro breve tempo, dei vantaggi derivanti da un provvedimento di carattere globale, e sottolineiamo che questo nostro auspicio è ampiamente condiviso da tutte le parti politiche.

PRESIDENTE. Comunico che il gruppo socialista-democratico ha espresso la propria adesione al provvedimento. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle modifiche apportate dal Senato.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, come ha già dichiarato al Senato, è favorevole a questo provvedimento, ma non può non sottolineare la presenza di una certa contraddizione tra le iniziative parziali di questo genere e l'impegno più volte espresso, da tutte le parti politiche, per l'unificazione dell'attività di tutela dei beni culturali.

Il Governo è contrario ad iniziative particolari di questo tipo, e mentre da un lato conferma la sua volontà attraverso i più volte ricordati lavori della Commissione Papaldo, dall'altro preannuncia che, entro il prossimo autunno, è sua intenzione prendere adeguate iniziative, per dare un nuovo e definitivo indirizzo al servizio di tutela dei beni culturali.

Il Governo accoglie pertanto il provvedimento oggi al nostro esame, solo perché legato ad una particolare situazione di necessità ed urgenza, e vorrebbe che il Parlamento non considerasse iniziative di questo genere come un espediente cui poter fare ricorso in avvenire.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

#### ART. 1.

Per provvedere al restauro ed alla valorizzazione delle ville vesuviane del XVIII secolo, è costituito, sotto la vigilanza e la tutela

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1971

del Ministero della pubblica istruzione, un consorzio tra lo Stato e l'amministrazione provinciale di Napoli.

Del consorzio possono far parte le amministrazioni comunali e gli istituti di credito della provincia di Napoli, nonché l'ente provinciale per il turismo di Napoli.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

## ART. 1.

Allo scopo di provvedere alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio artistico costituito dalle ville vesuviane del secolo XVIII è costituito, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, un consorzio fra lo Stato, la regione Campania, la provincia di Napoli ed i comuni di Napoli, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco.

Possono far parte del consorzio, qualora ne facciano richiesta, anche gli altri comuni della provincia di Napoli, gli istituti di credito in essa operanti e l'Ente provinciale del turismo di Napoli, nonché, previa conforme deliberazione del consiglio di amministrazione del consorzio, enti e organizzazioni culturali esistenti nella provincia medesima.

Il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Napoli presso la Soprintendenza ai monumenti e assume la denominazione di « Ente per le ville vesuviane ».

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.  
(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

## ART. 2.

Il consorzio ha lo scopo di provvedere, previa ricognizione, in concorso con il proprietario ovvero a lui sostituendosi, al consolidamento, al restauro, nonché alla migliore utilizzazione delle ville vesuviane di cui al precedente articolo 1.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

## ART. 2.

L'Ente per le ville vesuviane provvede, a norma di quanto disposto dalla presente legge e con riferimento alle ville indicate nel-

l'elenco approvato ai sensi del terzo comma dell'articolo 13, in concorso con il rispettivo proprietario o, quando necessario, in sua sostituzione:

a) all'esecuzione di opere di restauro e di consolidamento degli immobili, ovvero all'acquisto o all'espropriazione di ville;

b) alla valorizzazione di tutto il patrimonio artistico, costituito dalle ville con i relativi parchi o giardini, ed alla destinazione delle ville di proprietà dell'ente a biblioteche, sale di lettura, musei, mostre d'arte o ad altro uso compatibile con la natura del bene artistico;

c) ai lavori di pronto intervento necessari per evitare danni irreparabili alle strutture ed agli elementi decorativi delle ville;

d) a studi e pubblicazioni attinenti ai compiti di istituto.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.

(È approvato).

La VI Commissione del Senato ha introdotto i nuovi articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Ne do lettura avvertendo che, non essendo stati presentati emendamenti, li porrò immediatamente in votazione.

## ART. 3.

Organi dell'Ente sono:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato esecutivo;
- d) il collegio dei revisori.

(È approvato).

## ART. 4.

Il presidente dell'Ente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.

Egli ha la rappresentanza del consorzio, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, sovrintende a tutti i servizi dell'Ente.

(È approvato).

## ART. 5.

Il consiglio di amministrazione è composto da:

- a) il sovrintendente ai monumenti per la provincia di Napoli;

b) il presidente della provincia di Napoli o un suo delegato;

c) un rappresentante per ciascuno dei comuni di cui al primo comma dell'articolo 1;

d) un rappresentante del Consiglio regionale;

e) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

f) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

g) un rappresentante del Ministero del tesoro.

Può essere chiamato a far parte del consiglio, su designazione dei consiglieri sopra indicati, un unico rappresentante per gli istituti, enti e organizzazioni di cui al secondo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

#### ART. 6.

Il consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria due volte l'anno, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti lo richieda.

Esso delibera quando è presente la maggioranza dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

(È approvato).

#### ART. 7.

Il consiglio di amministrazione delibera sulle seguenti materie:

a) bilancio di previsione e conto consuntivo dell'Ente;

b) richieste di mutui agli istituti di credito; acquisti; accettazione di lasciti e di donazioni; proposte di espropriazioni;

c) programma relativo alle opere di restauro e di consolidamento, nonché a quelle necessarie per la valorizzazione e la destinazione delle ville.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; il bilancio di previsione, deliberato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, ed il conto consuntivo, deliberato entro il 31 marzo dell'anno successivo, sono sottoposti, entro un mese dalla data di deliberazione, all'approvazione del Ministro del-

la pubblica istruzione, che provvede di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

#### ART. 8.

Il comitato esecutivo è composto, oltre che dal presidente dell'Ente, da:

a) il presidente della provincia di Napoli, o dal suo delegato di cui all'articolo 5, primo comma, lettera b);

b) il sovrintendente ai monumenti per la provincia di Napoli;

c) due dei rappresentanti di cui all'articolo 5, primo comma, lettera c), eletti dal consiglio di amministrazione.

Spettano al comitato esecutivo l'attuazione delle deliberazioni con carattere definitivo adottate dal consiglio di amministrazione, e le decisioni relative ai lavori di pronto intervento di cui al punto c) dell'articolo 2.

(È approvato).

#### ART. 9.

Il collegio dei revisori è composto da:

a) un funzionario del Ministero del tesoro;

b) un funzionario del Ministero della pubblica istruzione;

c) un funzionario dell'amministrazione regionale.

Il collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolarità dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Entro il 31 marzo di ogni anno il collegio dei revisori trasmette al Ministro della pubblica istruzione ed a quello del tesoro una relazione sulla gestione dell'Ente relativa al precedente esercizio finanziario.

(È approvato).

#### ART. 10.

Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione di cui ai punti c), d), e), f) e g) del primo comma dell'articolo 5, nonché i membri del collegio dei revisori durano in carica un quinquennio e possono essere confermati.

In caso di sostituzione di uno o più membri nel corso del quinquennio, i membri di nuova nomina restano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso.

Le cariche di componente del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio dei revisori sono gratuite.

Ai componenti sono rimborsate le spese per la partecipazione alle sedute.

(È approvato).

#### ART. 11.

Costituiscono le entrate dell'Ente:

- a) il contributo dello Stato;
- b) eventuali contributi dei comuni, della provincia di Napoli e della regione Campania, nonché quelli dell'Ente provinciale per il turismo di Napoli e degli istituti di credito ammessi al consorzio;
- c) eventuali proventi patrimoniali.

(È approvato).

#### ART. 12.

I fondi a disposizione dell'Ente sono impiegati, a norma di quanto disposto dalla presente legge, per:

- a) il servizio dei mutui;
- b) la concessione di contributi;
- c) la esecuzione delle opere e l'attuazione dei compiti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2;
- d) le spese necessarie per il funzionamento dell'Ente.

Alle categorie di spesa relative ai compiti indicati dalle lettere a), b), c) e d) del citato articolo 2 non può essere assegnata una parte superiore, rispettivamente, al 25, 20, 15 e 10 per cento dei fondi disponibili in ciascun esercizio finanziario.

Nella predetta quota massima del 10 per cento da riservare alle categorie di spesa indicate dalla lettera d) dell'articolo 2, vanno comprese anche le spese di cui alla lettera d) del primo comma del presente articolo.

(È approvato).

#### ART. 13.

Entro trenta giorni dalla costituzione, il consiglio di amministrazione provvede alla nomina, nel suo seno, di una commissione

per la ricognizione delle ville vesuviane del secolo XVIII, avente lo scopo di rilevare le condizioni di ciascuna, di compilare l'elenco di quelle suscettibili di restauro e di indicare i lavori necessari per le relative opere.

Della commissione sono chiamati a far parte inoltre l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, nonché un professore dell'università degli studi di Napoli, un ingegnere e un architetto particolarmente esperti in materia; tale integrazione, cui provvede lo stesso consiglio di amministrazione, può essere anche parziale, in relazione a specifiche esigenze, valutate dal consiglio medesimo.

La commissione conclude i suoi lavori, entro sei mesi dalla propria costituzione, con una relazione da inviare, unitamente allo elenco di cui al primo comma, al Ministro della pubblica istruzione, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, approva l'elenco stesso e ne dispone la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione accerterà inoltre, con la collaborazione delle amministrazioni comunali ammesse al consorzio, i nuclei familiari occupanti, al 31 dicembre 1970, appartamenti, vani terranei o altri locali delle ville comprese nell'elenco di cui al comma precedente.

Nei confronti degli immobili iscritti in tale elenco si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli della presente legge; i relativi lavori di restauro e di consolidamento sono dichiarati di pubblica utilità.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3, divenuto articolo 14, nel seguente testo:

#### ART. 14.

I proprietari delle ville di cui al primo comma dell'articolo 1 hanno l'obbligo di eseguire i lavori di consolidamento, manutenzione e restauro, necessari per assicurarne la conservazione ovvero impedirne il deterioramento.

Qualora i proprietari non provvedano direttamente ai lavori di cui al comma precedente, il consorzio può intimare loro che intendono sostituirsi nella esecuzione di detti lavori, salvo rivalsa a carico del proprietario inadempiente.

Le norme del presente articolo si applicano anche per la sistemazione dei parchi e giardini annessi alle ville.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

## ART. 14.

I proprietari delle ville comprese nello elenco approvato ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente hanno l'obbligo di eseguire i lavori di consolidamento, manutenzione e restauro necessari per assicurare la conservazione, ovvero per impedire il deterioramento degli immobili.

Con il proprietario che provveda direttamente all'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma, il consorzio può stipulare mutui ipotecari con piani di ammortamento non inferiori a cinque anni.

Qualora ai lavori di cui al primo comma non provveda il proprietario, a questo può sostituirsi il consorzio che, previa notifica all'interessato, assume l'esecuzione delle opere. In tal caso, l'Ente si rivale sul proprietario inadempiente.

Nelle ipotesi considerate dai commi secondo e terzo del presente articolo, in caso di condizioni economiche particolarmente disagiate del proprietario, il consorzio può concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 20 per cento della somma capitale.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la sistemazione dei parchi o dei giardini annessi alle ville.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.  
(*È approvato*).

L'articolo 4 del testo da noi approvato è stato soppresso.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5, divenuto articolo 15, nel seguente testo:

## ART. 15.

A garanzia dei crediti che deriveranno dalla esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 3, il consorzio iscrive ipoteca sul monumento restaurato.

Nel caso in cui il valore del monumento restaurato non sia sufficiente a garantire il credito o qualora si tratti di monumenti di eccezionale interesse artistico-storico, il consorzio può deliberare di acquistare l'immobile ovvero di promuoverne la espropriazione.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

## ART. 15.

A garanzia dei crediti derivanti dall'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 14, comma terzo, il consorzio iscrive ipoteca sul monumento restaurato.

Nel caso in cui il valore di questo non sia sufficiente a garantire il credito, o qualora si tratti di monumento di eccezionale interesse artistico-storico, il consorzio può deliberare l'acquisto dell'immobile, ovvero può stabilire di promuoverne l'espropriazione.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.  
(*È approvato*).

La VI Commissione del Senato ha inserito il seguente articolo 16. Ne do lettura:

## ART. 16.

Gli immobili compresi nell'elenco approvato ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 sono esenti dalle imposte sui terreni e sui fabbricati sino al 31 dicembre 1980.

L'esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione della Soprintendenza ai monumenti per la provincia di Napoli che attesti, annualmente, che la villa è utilizzata in conformità con le direttive della Soprintendenza medesima.

Le concessioni di mutuo, le agevolazioni previste dalla presente legge, nonché le iscrizioni ipotecarie a favore dell'Ente e le relative annotazioni e cancellazioni sono soggette a imposta fissa.

Lo pongo in votazione.  
(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6, divenuto articolo 17, nel seguente testo:

## ART. 17.

A tutti gli occupanti delle ville che siano costretti al rilascio dovrà essere offerto altro idoneo alloggio a cura dell'Istituto case popolari della provincia di Napoli.

L'esecuzione del rilascio è subordinata alla concessione dell'alloggio.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1971

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

## ART. 17.

Qualora i lavori di restauro e di consolidamento richiedano, a giudizio del consiglio di amministrazione, il rilascio degli immobili interessati, i contratti di locazione in corso, relativi agli appartamenti, ai vani terranei ed a tutti i locali dell'immobile, quale che sia l'uso cui gli stessi sono adibiti, possono essere risolti.

Agli occupanti di cui al quarto comma dell'articolo 13 costretti al rilascio degli appartamenti, dei vani terranei o di altri locali dell'immobile, l'Ente dovrà assicurare altro idoneo alloggio o attraverso gli istituti di edilizia economica e popolare, o attraverso altre provvidenze che, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate, riterrà di poter adottare.

I lavori di cui al primo comma comportano altresì la risoluzione o la modifica dei contratti agrari riguardanti i terreni, qualora le opere da compiere risultino incompatibili con la continuazione del regime colturale in corso.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.  
(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7, diventato ora articolo 18, nel seguente testo:

## ART. 18.

Il consorzio può contrarre mutui con istituti di credito. L'ammontare complessivo dei mutui contratti non può, comunque, comportare una annualità di ammortamento superiore al 25 per cento del contributo statale di cui al successivo articolo 8.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

## ART. 18.

L'Ente è autorizzato a contrarre mutui con istituti di credito. L'ammontare annuale complessivo delle relative quote di ammortamento non può comunque superare il 25 per cento del contributo statale di cui al successivo articolo 20.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.  
(È approvato).

La VI Commissione del Senato ha inserito il seguente articolo 19. Ne do lettura:

## ART. 19.

I parchi ed i giardini, per il cui ripristino siano stati concessi i contributi di cui alla presente legge, dovranno rimanere aperti al pubblico.

Al servizio relativo all'accesso del pubblico ed alle connesse opere di manutenzione provvedono i comuni interessati.

Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8, ora articolo 20, nel seguente testo:

## ART. 20.

Al consorzio per il restauro e la valorizzazione delle ville vesuviane del XVIII secolo è concesso un contributo statale di lire 600 milioni, in ragione di lire 120 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1974, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

## ART. 20.

All'Ente per le ville vesuviane è concesso un contributo statale di lire un miliardo, in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1980, da iscriverne in apposito capitolo nei relativi stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.  
(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9, ora articolo 21, nel seguente testo:

## ART. 21.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 120 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede me-

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1971

dante riduzioni rispettivamente di lire 80 milioni e di lire 40 milioni degli stanziamenti dei capitoli 2526 e 2546 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

## ART. 21.

All'onere annuo di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge negli esercizi finanziari indicati dall'articolo 20 si provvede, quanto all'anno 1971, mediante riduzione dei capitoli n. 2526 per lire 70 milioni, e n. 2546 per lire 30 milioni, del relativo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, e quanto ai successivi anni finanziari, mediante riduzione dei corrispondenti capitoli dei rispettivi stati di previsione della spesa dello stesso Ministero.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.  
(È approvato).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Borghi ed altri: « Norme integrative della legge 25 maggio 1962, n. 545, concernente i concorsi a preside » (832).

Presenti e votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

## Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Bardotti, Bertè, Biasini, Buzzi, Calvetti, Caiazza, Dall'Armellina, Elkan, Fusaro, Giomo, Giordano, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Meucci, Moro Dino, Nannini, Napoli, Nicosia, Pascariello, Rausa, Rognoni, Romanato e Tedeschi.

Proposta di legge Vedovato: « Modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 » (2399).

Presenti e votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	20
Voti contrari . . . . .	4

Hanno dichiarato di astenersi 2 deputati.

(La Commissione approva).

## Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Bardotti, Bertè, Biasini, Buzzi, Calvetti, Caiazza, Dall'Armellina, Elkan, Fusaro, Giomo, Giordano, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Meucci, Moro Dino, Nannini, Napoli, Nicosia, Pascariello, Rausa, Rognoni, Romanato e Tedeschi.

## Si sono astenuti:

Giannantoni e Raicich.

Disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo a favore dell'Università di Roma per il funzionamento della scuola di perfezionamento in studi europei presso la facoltà di economia e commercio » (3056).

Presenti e votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	16
Voti contrari . . . . .	8

(La Commissione approva).

## Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Bardotti, Bertè, Biasini, Buzzi, Caiazza, Dall'Armellina, Elkan, Giannantoni, Giordano, Giudiceandrea, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Meucci, Mitterdorfer, Moro Dino, Nannini, Nicosia, Pascariello, Raicich, Rausa, Reale Giuseppe, Romanato e Tedeschi.

---

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1971

---

Proposta di legge Lezzi e senatori Abenante ed altri: « Provvedimenti per le Ville Vesuviane del XVIII secolo » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2285-B).

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Badaloni Maria, Bardotti, Bertè, Biasini, Buzzi, Calvetti, Caiazza, Dall'Armellina, Elkan, Fusaro, Giannantoni, Giomo, Giordano, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Meucci, Moro

Dino, Nannini, Napoli, Nicosia, Pascariello, Raicich, Rausa, Rognoni, Romanato e Tedeschi.

**La seduta termina alle 11,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO